



Il punto di vista dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Federica Banorri

Responsabile Ufficio Privacy Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola Malpighi





Sanità: Garante privacy, allarme dati su social network

Attenzione a siti internet e social network, perché stanno diventando sempre più spesso, e a volte in modo involontario, il veicolo per diffondere informazioni importanti e riservate sulla salute dei malati.

A lanciare l'allarme di un fenomeno sempre più diffuso, fu, già nel 2009, l'ex presidente dell'Autorità Garante della privacy, nel corso di un convegno sulla protezione dei dati in sanità. *"Si tratta di una tendenza sempre più diffusa - spiega il Garante della privacy - sia tra i malati che tra gli operatori sanitari. Da un lato sempre più pazienti, soprattutto quelli colpiti da malattie rare, utilizzano internet e vari siti di social network per scambiarsi informazioni su medici, terapie e strutture con altre persone nelle loro condizioni. Il problema è che così rivelano di essere malati, il loro nome e altri dati che possono uscire dalla 'comunità virtuale' cui si rivolgono"*.

Rischio simile avviene per la pratica sempre più diffusa tra gli operatori sanitari di usare facebook o youtube o altri siti per scambiarsi impressioni o foto sulla propria attività di lavoro, rivelando così informazioni sui pazienti. *"E' importante creare una cultura e consapevolezza sulla riservatezza di questi dati - continua il Presidente - Malati e operatori sappiano che internet non garantisce che i dati siano conosciuti solo dalle persone per cui li scrivono, che è difficile essere sicuri della loro cancellazione e che questi dati, messi senza precauzioni online, possono essere poi catturati dai motori di ricerca e quindi essere diffusi ad una platea di persone molto più vasta"*.



Educare alla rete

Non esistono più barriere - sottolinea il Presidente dell'Autorità, Antonello Soro - tra la vita digitale e quella reale: quello che succede on-line sempre più spesso ha impatto fuori da Internet, nella vita di tutti i giorni e nei rapporti con gli altri.

Proprio per questo nel mondo di Internet è necessario non perdere mai di vista il corretto rapporto tra le nuove forme di comunicazione sociale e la tutela della propria e dignità e di quella degli altri.

La rivoluzione digitale attacca e scompiglia le tradizionali categorie giuridiche...

La questione è complessa: il bisogno di regolare la Rete per coniugare libertà e responsabilità nel più grande spazio pubblico del nostro tempo, è tema che appassiona e divide le opinioni pubbliche.

Significativa in tal senso la Risoluzione approvata nel novembre 2013 dall'ONU proprio sul tema della «Privacy nell'era digitale» con la quale si invitano gli Stati membri ad operare per prevenire le violazioni del diritto alla privacy e dove si sottolinea la necessità che nel mondo on-line i diritti debbano godere della identica tutela offerta loro nel mondo reale.



Connetti la testa!

Il Garante per la protezione dei dati personali si è in parte già impegnato nell'attività di informazione e divulgazione con l'obiettivo di far crescere nel nostro Paese una forte cultura della protezione dei dati e promuove la privacy come diritto fondamentale da tutelare in una società che sia autenticamente democratica.

Questo impegno, che ha riguardato tutti i diversi settori della vita sociale, politica ed economica, è stato rivolto in particolare, negli ultimi anni, al mondo della sanità e delle reti sociali (da Facebook e Twitter a Instagram).

A partire dal vademecum dedicato ai social network del 2009, il Garante ha realizzato campagne di comunicazione istituzionale finalizzate alla sensibilizzazione sui rischi, oltre che sulle opportunità, delle tecnologie digitali, così come sull'uso consapevole delle nuove forme di comunicazione e socializzazione in Rete.

In particolare, il Garante per aiutare gli utilizzatori dei social network mette a disposizione tre strumenti:

- un **video tutorial** per riflettere su come usare i social, in modo sicuro e consapevole;
- un **breve questionario** per testare la conoscenza dei principali pericoli che si possono correre in Rete;
- un **vademecum** con i consigli dell'Autorità Garante



Il diritto alla protezione dei dati personali

Art.1 D.Lgs. 196/2003

Chiunque ha diritto alla protezione dei
dati personali che lo riguardano



Significato odierno del diritto alla privacy



Diritto (dell'Interessato) di:

- ✓ essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e sulle relative finalità del trattamento
- ✓ esprimere il consenso in diverse circostanze
- ✓ verificare la correttezza del trattamento anche attraverso l'accesso alle informazioni raccolte
- ✓ sapere chi tratta i dati e con quali modalità



Diritto al controllo sul trattamento dei dati svolto da altri

Interessato



La persona fisica cui si riferiscono i dati personali

Proprietario dei dati

Soggetto centrale dell'intero quadro normativo



Titolare di una serie di diritti e prerogative tutte relative all'effettività dell'esercizio del controllo sulla circolazione dei propri dati personali

Dato personale

Qualunque informazione relativa a persona fisica, IDENTIFICATA o IDENTIFICABILE, anche indirettamente (es. dati anagrafici, Codice Fiscale, matricola, tessera sanitaria, dati biometrici, impronte digitali, immagini, audio, ecc.).



Dato sensibile



Dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, **nonché il dato idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.**



Rappresenta la parte più intima di una persona caratterizzato da un elevato livello di delicatezza e di riservatezza: merita una più accurata tutela



Il trattamento dei dati personali in ambito sanitario

Art. 76 D. Lgs. 196/2003

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono trattare i **dati idonei a rivelare lo stato di salute SOLO** per perseguire la finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'Interessato. Il trattamento può avvenire:

- con il consenso dell'interessato per fini di tutela della salute e dell'incolumità fisica dello stesso;
- previa autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività



In generale non è pertanto consentito il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per finalità diverse a quelle di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o della collettività, quali ad esempio per finalità personali o pubblicitarie come di fatto avviene nei social



Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

Art. 83 D. Lgs. 196/2003

Nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi sanitari - al fine di garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati – sono richiesti l'adozione di idonee misure di sicurezza e di accorgimenti tecnico-pratici (distanze di cortesia, riservatezza nei colloqui, cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, avvengano in situazioni di promiscuità, diritto al riserbo circa la presenza in Ospedale...) difficilmente garantiti da un uso «selvaggio» dei social




È quindi possibile caricare foto o altre informazioni relative a degenti sulla propria pagina di facebook o di altri social network?

Attenzione a non pubblicare dati personali, ad esempio nomi o fotografie, di pazienti sulle proprie pagine di social network. Anche se spesso si pensa di condividerle solo con amici, magari colleghi sanitari, si rischia invece di diffonderle a un numero imprecisato di utenti della rete, violando così la privacy delle persone coinvolte.

Art. 22 comma 8 D.Lgs. 196/2003

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi





Le indicazioni del Garante «Social e Privacy: come tutelarsi nell'era dei social network»


PENSARCI BENE, PENSARCI PRIMA

Pensa bene prima di pubblicare i tuoi dati personali (soprattutto nome, indirizzo, numero di telefono) in un profilo utente, o di accettare con disinvoltura le proposte di amicizia.

Ricorda che immagini e informazioni che posti in rete possono riemergere, complici i motori di ricerca, a distanza di anni.

Fai attenzione a quello che fai on-line e alle informazioni che condividi (in particolare se riguardano la tua salute o altri aspetti ancora più intimi) anche in forum o chat, perché potrebbe avere “effetti collaterali” sulla tua vita reale.

SOCIAL PRIVACY
COME TUTELARSI NELL'ERA DEI SOCIAL NETWORK





Le
indicazioni
del Garante
«Social e
Privacy:
come
tutelarsi
nell'era dei
social
network»


RISPETTA GLI ALTRI

Astieniti dal pubblicare informazioni personali e foto relative ad altri (magari “taggandone” i volti) senza il loro consenso.

Quando metti on-line la foto di un tuo amico o di un familiare, quando lo “tagghi” (inserisci, ad esempio, il suo nome e cognome su quella foto), domandati se stai violando la sua privacy.

Nel dubbio chiedigli il consenso.

SOCIAL PRIVACY
COME TUTELARSI NELL'ERA DEI SOCIAL NETWORK






Le
indicazioni
del Garante
«Social e
Privacy:
come
tutelarsi
nell'era dei
social
network»

LA LOGICA ECONOMICA: NIENTE È GRATIS

Le aziende che gestiscono i social network generalmente si finanziano vendendo pubblicità mirate. Il valore di queste imprese è strettamente legato anche alla loro capacità di analizzare in dettaglio il profilo degli utenti, le abitudini e i loro hobby, ma anche le condizioni di salute e l'orientamento politico o sessuale, le reti di contatti, per poi rivendere le informazioni a chi se ne servirà per promuovere offerte commerciali specifiche o per sostenere campagne di vario genere. Le informazioni raccolte su di te sono infatti usate per monitorare e prevedere i tuoi acquisti, le tue scelte, i tuoi comportamenti. E ricorda: anche nel web, dietro l'offerta di un servizio "gratuito" si nasconde lo sfruttamento per molteplici scopi dei tuoi dati

SOCIAL PRIVACY
COME TUTELARSI NELL'ERA DEI SOCIAL NETWORK





**Udine:
infermiera
mette foto dei
pazienti su
Facebook,
violata la
privacy. Il
Garante
privacy ha
avviato
accertamenti**

Alcuni pazienti, ricoverati nel reparto rianimazione di un ospedale di Udine, sono finiti a loro insaputa sulle pagine del portale **Facebook**, dopo che alcuni membri del personale medico, in un momento di pausa, hanno scattato qualche fotografia, pubblicata poi da un'infermiera sul suo profilo; nelle foto si intravedono anche i pazienti intubati, chiaramente fotografati senza il loro consenso. L'ospedale ha subito aperto un'indagine interna, dopo aver sottolineato la propria estraneità ai fatti ed essersi distanziati dall'operato della dipendente. E' stato inoltre bloccato l'accesso a Facebook per tutti i dipendenti della struttura sanitaria

La responsabile, sottoposta ad una pluralità di indagini, oltre al mancato rispetto dei regolamenti interni sul comportamento dei dipendenti dell'Azienda ospedaliera, di violazione delle regole sull'utilizzo della rete Intranet nonché delle disposizioni del Codice deontologico, potrà essere chiamata dal Garante, a seguito dell'attività di accertamento sul rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali dallo stesso avviata, a rispondere di violazione dei diritti dei ricoverati e delle altre persone coinvolte, con eventuale applicazione di sanzioni amministrative.



Pubblica foto pazienti su Facebook: Infermiera sospesa per dieci giorni

Con riferimento alla notizia riportata sulla stampa nazionale relativa alla pubblicazione sul social network Facebook di fotografie che ritraggono pazienti e operatori del pronto soccorso, sono stati avviati accertamenti ispettivi presso un'Azienda ospedaliera di Torino.

All'esito dell'esame preliminare delle risultanze ispettive, l'Ufficio non ha riscontrato violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali da parte dell'Azienda.

L'Autorità ha comunque deciso di invitare l'Azienda a intensificare l'attività formativa dei dipendenti in materia di protezione dei dati personali, in conformità alla pianificazione prevista sul tema, anche con iniziative di e-learning, in considerazione della complessità organizzativa della struttura.



Sanzioni



Art. 161

Omessa o inidonea informativa all'interessato

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.



Sanzioni



Art. 167

Trattamento illecito di dati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.



Sanzioni



Art. 169

Misure di sicurezza

Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni.



Sanzioni



Art. 162

Altre fattispecie

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta. (3)



*«Il problema non è garantire la privacy
E' educare chi non la vuole ad apprezzarla»*



Grazie